



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: sig. **Misuraca** Giuseppe, nato a Napoli il 26.10.1940, matr.n.1277.

Avvocato: **D'Aiello** Gian Paolo, Viale Italia,118 - 81057 - Teano (CE)

Oggetto della spesa: equo indennizzo, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 838665 del 14.11.2012 (prat. n. 2707/2005 CC/Avv.ra), il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 - Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 4859 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 19.09.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv.Gian Paolo D'Aiello in forma esecutiva in data 02.11.2012.

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'ex dipendente sig. Misuraca Giuseppe, ha condannato la convenuta Regione Campania al pagamento in favore dello stesso ricorrente delle somme dovute a titolo di equo indennizzo in relazione alle patologie lamentate e meglio specificate in parte motiva, calcolato a norma di legge, in € 14.581,84, oltre interessi legali dalla data della domanda.

Il Tribunale di S.Maria Capua Vetere nel compensare le spese di lite nella misura della metà ha, altresì, posto le residue a carico della convenuta Regione Campania liquidate in € 2.500,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. D'Aiello Gian Paolo.

Con nota prot. n. 139707 del 25.02.2013, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti all'ex dipendente sig. Misuraca Giuseppe a titolo di equo indennizzo e gli interessi legali.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 217027 del 26.03.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell' avv.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

D'Aiello Gian Paolo e del dipendente sig. Misuraca Giuseppe in virtù della sentenza n. 4859 del Tribunale di S.M.C. Vetere.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 471501 del 01.07.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza dell'avv. D'Aiello Gian Paolo e del dipendente sig. Misuraca Giuseppe in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di equo indennizzo e interessi legali e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. D'Aiello Gian Paolo.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la U.O.D. 07 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando con nota prot.n. 254884 del 09.04.2014, l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4859 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 19.09.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.11.2012.

TOTALE DEBITO

€ **24.575,94**

Ex dipendente sig. Misuraca Giuseppe, matr.n.1277.

- importo lordo a titolo di equo indennizzo € 14.581,84
- interessi legali maturati al 25.07.2014 € 6.822,10

Scheda debiti fuori bilancio Misuraca + Avv.

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

- Competenze legali avv. **D'Aiello** Gian Paolo € **3.172,00**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza n. 4859 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere - Sez. Lav. - depositata il 19.09.2012 e notificata in forma esecutiva in data 02.11.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis

Sent. 4859/2012

CC
2707/05

COPIA

avv. Gian Paolo D'Aiello
patrocinio in Cassazione
81057 TEANO (CE) - viale Italia, 118
tel. 0823-875028 - fax 1782283155
gianpaolo.daiello@tiscalinet.it
gianpaolo.daiello@arubapec.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

- 2 NOV 2012 16⁵⁹

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE (2005 R.G.)
Napoli - Via S. Lucia, 22

Allegato al verbale di udienza del 19.9.2012 nel proc. n. 2132/2005 R.G.

Il Giudice del lavoro dott. Anna Rita Motti alla pubblica udienza odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

nella causa tra **MISURACA GIUSEPPE E REGIONE CAMPANIA**, rappresentati e difesi come in atti;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato alla convenuta, parte ricorrente, sulla premessa di aver lavorato alle sue dipendenze quale dirigente di servizio 9° livello, e di aver contratto le patologie di cui al ricorso a causa del servizio stesso e delle condizioni di lavoro particolarmente gravose e stressanti, ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 35.000 a titolo di equo indennizzo e di euro 300000/00 a titolo di risarcimento del danno biologico patito. Parte resistente ha eccepito nel merito, l'infondatezza della domanda proposta.

E' stata esperita prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.

La controversia è decisa come segue.

Non vi è difetto di giurisdizione del giudice adito essendo la domanda proposta in data 13.5.1997 - e non essendovi contestazioni né con riferimento alla conoscenza dello stato patologico né con riferimento alla tempestività della domanda stessa-, definita solo nel 2003 e sussistendo la perdurante esistenza del rapporto di lavoro dopo il 30.6.1998.

E', invero, necessario procedere alla verifica di quale sia il giudice del rapporto di servizio.

Così ha statuito di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite in subiecta materia:

"..... 1. La domanda del pubblico dipendente concernente il diritto all'equo indennizzo non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo, ma trova nel rapporto di pubblico impiego il proprio titolo diretto ed immediato, sicchè la sua cognizione appartiene al giudice che ha giurisdizione sul rapporto (Cass. Sezioni Unite 31 marzo 2006 n. 7581; idem 8 agosto 1995 n. 8680).

2. In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, "quoad tempus", ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), la giurisdizione con riferimento ad atti del datore di lavoro, si deve avere riguardo al momento della verifica dei fatti costitutivi del diritto rivendicato; se però il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell'amministrazione medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria. Pertanto, con riguardo a controversia concernente la domanda di equo indennizzo per infermità contratta a causa di servizio - la quale introduce un procedimento articolato in una fase preliminare istruttoria, diretta all'acquisizione degli elementi idonei alla riconoscibilità della condizione del lavoratore, ed in una seconda fase, deliberativa, in esito alla quale l'amministrazione si pronuncia sulla istanza -, deve farsi riferimento al momento terminale del procedimento, costituito dalla delibera dell'amministrazione sull'istanza (Cass. Sez. un. n. 1117/2004).

fonte: <http://bure.regione.campania.it>

7581/2006 cit.); va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a provvedimento intervenuto su detta istanza in epoca successiva alla data del 30 giugno 1998 (Cass. Sezioni Unite 10 luglio 2006 n. 15619, 23 gennaio 2004 n. 1234, 7 marzo 2003 n. 3438). Rileva la Corte che il secondo principio risulta enunciato in relazione a fattispecie di rapporti proseguiti dopo il discrimine temporale del 30 giugno 1998, nel nuovo assetto contrattualizzato sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario. Viceversa nella presente fattispecie, di rapporto cessato nel 1995, e di provvedimento di liquidazione postumo, si deve affermare la giurisdizione del giudice del rapporto, che permane quello amministrativo, in applicazione del principio di cui al punto 1. Si deve cassare la sentenza impugnata, e le parti devono essere rimesse davanti al TAR di Lecce (Cass. sez. un. 22 febbraio 2007 n. 4109)" (così Cassazione civile, sez. un., 15 luglio 2008, n. 19342).

Il principio espresso risulta pienamente applicabile al caso che ci occupa ove il rapporto di lavoro del ricorrente è certamente terminato dopo il 30.6.1998 ed il provvedimento di diniego a fronte della domanda su menzionata risale all'anno 2003, al culmine di un procedimento "di durata" come esposto dai supremi giudici.

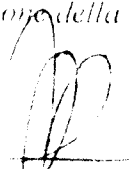
Con la conseguenza che essendo il provvedimento intervenuto a rapporto in corso, stante la necessità di individuare il giudice del rapporto, questo non può che essere il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Perché alcuna altra decisione sia possibile lo spiega anche, con magistrale perizia ed impareggiabile chiarezza, la Suprema Corte a sezioni unite con sentenza n° 17633/2003.

Giovi riportarne i passi salienti: "..... va, poi considerato che, ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 del d. lgs. 30 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), le controversie in materia di pubblico impiego sono state devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro, tale trasferimento non opera in modo indiscriminato ed immediato, essendone escluse quelle controversie che, sebbene introdotte successivamente all'entrata in vigore del detto d. lgs. n. 80 del 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. indicata dall'art 45, comma 17, dello stesso d. lgs n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001). Le Sezioni unite della S.C., interpretando questa disposizione, hanno rilevato (con la sentenza 20 novembre 1999, n. 808) che essa, facendo menzione di "di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa "l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posti a base della pretesa avanzata in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia". Al lume di questo principio, appare di tutta evidenza che qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è, per tabulas, esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché, attesa l'imprescindibile relazione che la norma di previsione istituisce, attraverso il requisito dell'attinenza, fra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro". il necessario presupposto di ogni momento di collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data. Tale affermazione non è impedita dal fatto che l'introduzione del giudizio a quo è avvenuta con ricorso nell'anno 2001 e che la norma ora indicata pone una sanzione di decadenza con riguardo alle controversie conservate alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma non introdotte prima della data del 15 settembre 2000; invero, per effetto di consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite, è diritto vivente quello che prevede essere stata fissata la data ora indicata, non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione, senza che rilevi la diversa formula usata dall'art. 69, settimo comma, del citato d. lgs. n. 165 del 2001 (... "qualora siano state proposte"...), rispetto a quella già presente nell'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 (... "e debbono essere proposte"...), trattandosi di una differenza semantica giustificata non da una nuova ratio della disciplina sopravvenuta, bensì soltanto dall'essere stata superata, al momento dell'emanazione del provvedimento normativo più recente, la data presa in considerazione (v., ex multis, Cass., sez. un., 4 luglio 2002, n. 9690; Id., 17 giugno 2002, n. 8700; Id., 4 giugno 2002, n. 8089). Il delineato regime della giurisdizione manifestamente non pone dubbi di incostituzionalità. Le Sezioni unite hanno già avuto modo di rilevare (ord. 27 febbraio 2002, n. 2953) che la discrezionalità del legislatore delegato circa l'individuazione dei tempi e delle modalità di sottrazione al giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblico impiego è stata esercitata in piena coerenza con la delega di cui alle leggi n. 421 del 1992 (che non impone alcun rigido ed assoluto "principio di contestualità" fra tale trasferimento e la privatizzazione dei rapporti in questione) e n. 59 del 1997, il cui art. 11, comma quarto, non si è limitato ad indicare nel 30 giugno 1998 la data entro la quale le dette controversie dovevano essere attribuite al giudice ordinario, ma ha previsto l'adozione di "misure organizzative e processuali anche di carattere generale, atte prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso", fra le quali ben possono annoverarsi quelle relative alla conservazione della giurisdizione amministrativa per le controversie su questioni comunque attinenti al periodo anteriore alla predetta data.

In questo contesto, come si chiarisce il sostanziale rispetto dei principi della delega (art. 76 Cost.), così si giustifica l'affermazione dell'intrinseca ragionevolezza (art. 3 Cost.) della scelta compiuta dal legislatore delegato, poiché essa, in quanto destinata ad operare, in punto di giurisdizione, solo su questioni attinenti a periodi più recenti, risponde a concrete esigenze di attenuazione del rischio di eccessivo incremento del numero delle controversie destinate a riversarsi sul nuovo giudice e perciò anche al generale principio di buon andamento delle funzioni pubbliche, ivi compresa quella giurisdizionale (art. 97 Cost.). Va, inoltre, rilevato che la determinazione di un preciso discrimine temporale fra quanto definitivamente conservato alla giurisdizione amministrativa, sia pure sotto comminatoria di decadenza, e quanto trasferito alla giurisdizione ordinaria certamente non arreca vulnus allo stesso principio di uguaglianza, sub specie della formale parità di trattamento, né a quelli di cui agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto, come emerge da costante giurisprudenza della Corte costituzionale (v., ex multis, sentt. nn. 500 del 1995; 238 del 1984; 55 del 1983; i 13 del 1977), allorché venga in rilievo la variazione nel tempo delle forme della tutela processuale, da un lato è da riconoscersi che la successione delle leggi, purché risponda - come nel caso di specie - a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sé il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto; e, dall'altro lato, che la garanzia di azione in giudizio per ottenere protezione dei propri diritti o interessi non richiede necessariamente l'uniformità degli strumenti a tal fine apprestati dal legislatore. D'altra parte ed infine, una volta escluso che le esaminate norme di previsione suscitino dubbi di illegittimità nella parte in cui disciplinano direttamente il riparto di giurisdizione fra giudice amministrativo ed ordinario, diviene irrilevante, per difetto della necessaria pregiudizialità, ogni dubbio di incostituzionalità in ordine alle medesime, nella parte in cui attengono ai limiti interni della giurisdizione, poiché le relative questioni si caratterizzerebbero per la presenza di tale ineludibile requisito solo a condizione della loro proposizione davanti al giudice dotato della giurisdizione".



I principi ricavabili dalla richiamata pronuncia, ad avviso di questo Giudice, non sono revocabili in dubbio.

Ha, invero, senso prevedere e ritenere un discrimine temporale per la determinazione della giurisdizione solo ove tale discrimine sia idoneo ad incidere su un rapporto giuridico ancora in vita all'atto della sua introduzione, in relazione al quale si verifica un mutamento di disciplina. Solo in questo caso ha senso prevedere anche, come ha fatto il nostro legislatore, un termine decadenziale per far valere i diritti pregressi.

Il giudice del lavoro, infatti, è – utilizzando una tradizionale partizione- giudice del rapporto e non, invece, il giudice dell'atto. Innanzi al giudice del lavoro non possono e non debbono essere fatti valere i vizi dell'atto derivanti da eccesso di potere, carenza di motivazione o violazione di legge (salvo, ovviamente, in quest'ultimo caso, il regime delle nullità di diritto privato). vizi tutti evidenziati plurime volte in ricorso.

Il giudice del lavoro deve giudicare del rapporto tenendo conto che il provvedimento emesso dal datore di lavoro pubblico vale non come atto autoritativo, caratterizzato da "intangibile" discrezionalità, ma è sottoposto al sindacato del giudice del lavoro nei medesimi termini e limiti di quello posto in essere da qualsivoglia datore di lavoro privato nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro. In quest'ottica non ha senso parlare di mera disapplicazione dell'atto illegittimo, ma di annullamento dello stesso. E non ha senso che il Giudice pronunci in ordine ad un rapporto che non solo non esiste più ma che neppure per un sol giorno è esistito nell'ottica di privatizzazione sopra detta.

Sulla scorta di tutto quanto sinora detto, essendo il ricorrente in servizio al 30.6.1998, va dichiarata la giurisdizione del Giudice adito su ogni domanda proposta.

I fatti dedotti in ricorso relativamente alle mansioni svolte dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, risultano comprovati dall'ampia istruttoria dibattimentale. Pressoché tutti i testi esecuti hanno confermato che l'ufficio di Caserta cui era addetto il ricorrente si occupava di oltre un centinaio di pratiche provenienti da Napoli ed attinenti alla gestione del settore cave e torbiere. I testi hanno ricordato come tutti gli addetti, circa una decina, tra le varie qualifiche, non erano preparati alla gestione di una materia specialistica caratterizzata da complessità della normativa applicabile, necessità di attento controllo sulle autorizzazioni, spiccata litigiosità ed anche – senza nulla sottrarre- grave rischio a causa degli interessi non sempre limpidi sottesi all'utilizzazione delle cave. I testi stessi hanno indicato il ricorrente come funzionario presente e dotato di spirito di grande abnegazione nel lavoro e, in concreto, come riferimento di ogni aspetto problematico attinente all'attività lavorativa; invero è a lui che gli addetti all'ufficio si rivolgevano al fine di condividere sempre ogni responsabilità.

Ritiene il Giudicante che l'ambiente lavorativo delineato e l'encomiabile abnegazione del ricorrente che lo ha condotto sempre a non sottrarsi ad alcuna responsabilità, siano state tali da dover essere valutate ai fini dell'incidenza sull'incidenza dell'attività lavorativa sullo stato di salute del Misuraca.

All'esito della consulenza espletata risulta accertato il nesso di causalità fra la patologia cardiaca che ha afflitto il ricorrente (*cardiopatia ischemica, pregresso infarto anteriore e settale trattato con PTCA e applicazione di stent*) e l'attività svolta dal ricorrente, quantomeno con riferimento ad un nesso chiaro di con causalità.

Non è riconoscibile, infatti, alcuna esclusione della causalità in considerazione dei diversi fattori di rischio ricollegabili alla vita comune (fumo, ipercolesterolemia, familiarità), posto che come osservato dal CTU la presenza di altri fattori di rischio extralavorativo non è *documentabile per intensità ed incidenza* ed è stata valutata dal collegio medico *apoditticamente* con riferimento alla prevalenza su fattori stressanti. Invero dalla consulenza tecnica, redatta con apprezzabile metodo scientifico, si comprende chiaramente quale sia l'interrelazione tra i *fattori stressanti e defaticanti insiti nel servizio espletato*, documentati nei rapporti informativi e, come detto, provati a seguito dell'espletamento della prova costituenda, e la patologia: lo stress, che di per sé è una reazione fisiologica e adattativa a vari fenomeni della vita, ha avuto, infatti, un significato patogenetico in

quanto prodotta in modo troppo intenso e per lunghi periodi di tempo...esprimendo le sue capacità lesive superando le naturali reazioni fisiologiche dell'organismo di difesa e di adattamento alle difficili situazioni lavorative

Le patologie accertate dal ctu (cardiopatia ischemica in buon compenso emodinamico, con pregresso infarto del miocardio antero settale, insorto il 9.2.2007 e trattato con PTCA ed applicazione di stent) sono ascrivibili, come dallo stesso evidenziato, alla V cat. Tabella A del D.P.R. 30/12/1981, n. 834 e non sono da considerarsi preesistenti.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, accertata la dipendenza da causa di servizio della detta patologia come sopra indicata, parte convenuta va condannata al pagamento delle somme dovute a titolo di equo indennizzo, calcolate a norma di legge, oltre interessi legali dalla domanda. Essa può essere quantificata in complessivi euro 14581,84 oltre accessori, come da conteggi depositati in data 12.5.2010, non contestati dalla convenuta.

Per quanto attiene, invece, alla richiesta di risarcimento del danno biologico ai sensi dell'art. 2087 c.c., ritiene il Giudicante che la domanda non possa essere accolta.

La Cassazione con la sentenza n. 1307 del 5.02.2000 ha meglio precisato quale prova deve fornire il lavoratore che pretenda il risarcimento del danno biologico del datore di lavoro e quale prova deve, invece, fornire il datore di lavoro per essere esonerato dalla responsabilità, stabilendo che :

“La responsabilità del datore di lavoro - che e' tenuto alla predisposizione e all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrita' psico - fisica del lavoratore - ha natura contrattuale, con la conseguenza che, al fine della risarcibilita' del danno biologico - inteso come danno all'integrita' psico - fisica della persona in se' considerato (danno che puo' consistere in un eccessivo carico di lavoro estrinsecantesi nell'accettazione di lavoro straordinario continuativo o nella rinuncia a periodi di ferie), grava sul lavoratore l'onere di provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare le suddette misure di protezione. Una volta assolto tale onere, non occorre invece che il lavoratore dimostri anche la sussistenza della colpa del datore di lavoro inadempiente, gravando su quest'ultimo il diverso onere di provare che l'evento lesivo sia dipeso da un fatto a lui non imputabile. Inoltre il lavoratore deve provare sia la lesione all'integrita' psico - fisica sia il nesso di causalita' tra tale evento dannoso e l'espletamento della prestazione lavorativa. Ed ancora nella sentenza n.9856 del 6.7.2002 nella quale si è precisato che: “Per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva - in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”.

I principi espressi dalle sentenze richiamate, ampiamente riconfermati da numerose altre pronunce, devono essere applicati al caso di specie.

Ritiene il Giudicante che, all'esito di questo giudizio per quanto sussista la prova dell'incidenza dell'attività lavorativa sullo stato di salute del ricorrente, non sussiste la prova del fatto che il datore di lavoro con il suo comportamento omissivo o commissivo sia venuto meno all'obbligo di tutelare l'integrità psico fisica del lavoratore.

Non c'è dubbio che quello del Misuraca fosse un lavoro di responsabilità, ma è anche vero che egli era preposto a tali compiti compatibilmente con la propria qualifica; non risulta che il ricorrente abbia investito il datore di lavoro delle problematiche dell'Ufficio sollecitando in qualche modo interventi a sostegno del gruppo di lavoro. In altri termini l'attività lavorativa era oggettivamente stressante, indipendentemente da qualsivoglia possibile intervento del datore di lavoro.

D'altronde non può sottacersi che le deduzioni contenute in ricorso con riferimento al danno sono estremamente scarse.

Ciò detto, dovendosi escludere ogni forma di responsabilità oggettiva, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta.

In ragione della natura della pronuncia emessa, di accoglimento parziale, della complicata materia trattata si ritiene che concorrano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite nella misura della metà. Il residuo è posto a carico del convenuto ed è liquidato nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione all'Avv. G. D'Aiello.

Le spese di ctu sono poste a carico di parte convenuta.

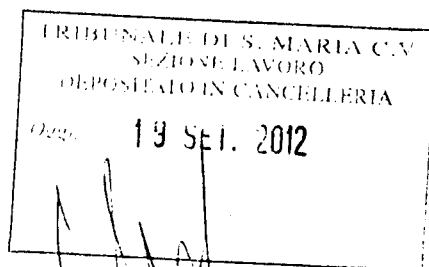
P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:

- a) Dichiarare che le patologie di cui è affetto il ricorrente - *cardiopatía ischemica in buon compenso emodinamico, con pregresso infarto del miocardio antero settale, insorto il 9.2.2007 e trattato con PTCA ed applicazione di stent*- sono dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili Vcat. Tabella A del D.P.R. 30/12/1981, n. 834;
- b) Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di equo indennizzo in relazione alle patologie suddette, calcolato a norma di legge, in euro 14581,84 ,oltre interessi legali dalla data della domanda;
- c) Rigetta nel resto la domanda;
- d) compensa per metà le spese processuali e condanna il convenuto al pagamento del residuo che liquida in complessivi euro 2500,00 di cui euro 1200,00 per onorari, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario. .
- e) Pone a carico di parte convenuta, le spese di ctu liquidate con separato decreto.

Così è deciso in S. Maria C.V. il 19.9.2012

Il Giudice del lavoro
Dott. Anna Rita Motti



NOTIFICARE A:

**Regione Campania, in persona del Presidente della
Giunta Regionale, legale rapp.te ,
Via Santa Lucia n°81, 80132 NAPOLI**

Contratto di lavoro a tempo determinato ad esec.
dell'impianto di cui è parte di copia man
della sua ricezione dagli

Esposito Antonino

- 2 NOV 2012

CORTE DI APPELLO

DI NAPOLI

UFFICIALE D'UDIZIARIO C.

4/5-11-12 De Luca



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. R. D'Alagni quale attributario

S.Maria C.V. 28 /09/2012.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 28 /09/2012.-

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere

Numero 4859/2012

Dipendente Sig. Misuraca Giuseppe

Avvocato D'Aiello Gian Paolo

Diritti e onorari			2.500,00
-------------------	--	--	----------

			2.500,00
--	--	--	----------

CPA	4%	2.500,00	<u>100,00</u>
-----	----	----------	---------------

			2.600,00
--	--	--	----------

IVA	22%	2.600,00	572,00
-----	-----	----------	--------

TOTALE FATTURA			3.172,00
----------------	--	--	-----------------

RITENUTA	20,00%	2.500,00	500,00
----------	--------	----------	--------

NETTO A PAGARE			2.672,00
----------------	--	--	----------